


**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia


LA SICUREZZA DEI PRODOTTI: LE MACCHINE

VIZIO PALESE VIZIO OCCULTO



Al fine di una equilibrata applicazione della normativa, gli OdV dovranno valutare se le carenze riscontrate siano palesi o se le stesse si siano già manifestate in sede di utilizzo o se, invece, si possano ritenere occulte

ING AVIO FERRARESE




Modalità operative per l'applicazione del D.Lgs 626/94 in relazione all'emanazione del DPR 459/96

(Regolamento di attuazione della Direttiva "macchine")

a cura del

Coordinamento delle Regioni
e delle Province autonome

Versione approvata nell'ottobre 1997
dalle Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano




VIZIO PALESE

La carenza che l'operatore, in possesso di una idonea conoscenza delle Leggi e delle Norme, è in grado di rilevare nel corso della Valutazione dei Rischi


oppure

La carenza già manifestata in sede di utilizzo



VIZIO OCCULTO

La carenza legata ad aspetti progettuali non rilevabili da un semplice esame visivo o dall'uso quotidiano della macchina, della quale è responsabile il fabbricante che aveva, o doveva avere, le conoscenze tecniche necessarie




Art. 70: REQUISITI DI SICUREZZA

COMMA 4

Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che una attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio

- **conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili**
- **utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante**



Art. 70: REQUISITI DI SICUREZZA


COMMA 4

presenti una situazione di rischio

riconducibile al mancato rispetto di uno o più RES previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1,

informano immediatamente l'Autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto

Azione Amm.



Art. 70: REQUISITI DI SICUREZZA

COMMA 4

NEI CONFRONTI DEL **DdL-UTILIZZATORE**

Azione Penale

apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui
sia stata accertata una
contravvenzione

Contravvenzione: l'illecito che determina il rischio è riconducibile
all'azione o all'omissione del DdL

VdR


PROCEDURE DELLE ASL

NEI CONFRONTI DI:

- **COSTRUTTORE/MANDATARIO**
- **SOGGETTI CATENA DISTRIBUZIONE**

- **POSSIBILE VIOLAZIONE**
ART. 23, c. 1 D.LGS. 81/08
- **PROCEDURA 758/94**

CONCLUSIONE ACCERTAMENTO TECNICO



Art. 70: REQUISITI DI SICUREZZA

COMMA 4


Nel caso non esista CONTRAVVENZIONE, in quanto la violazione non è attribuibile al DdL-UTILIZZATORE?

VIZI OCCULTI

NEI CONFRONTI DEL DdL-UTILIZZATORE

idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in
sicurezza **dell'attrezzatura di lavoro**





PROCEDURE DELLE ASL

VIZI OCCULTI




PENALI

SOLO COSTRUTTORE/MANDATARIO

NO

SOGGETTI CATENA DISTRIBUZIONE



CASSAZIONE PENALE, SEZ. III


Sentenza del 4 luglio 2001, n. 32426

Il caso

Infortunio ad un lavoratore a seguito del contatto con una parte mobile pericolosa sprovvista di protezione di una macchina

Il datore di lavoro

- **L'infortunio era derivato per il comportamento scorretto del lavoratore**
- **La macchina era stata acquistata ritenendola, in buona fede, conforme alle norme di legge**



CASSAZIONE PENALE, SEZ. III

Sentenza del 4 luglio 2001, n. 32426


La Corte di Cassazione

- Le macchine messe a disposizione dei lavoratori devono essere dotate di dispositivi di sicurezza idonei a proteggere l'addetto anche nel caso di condotta negligente o imprudente del lavoratore
- L'assoluta **sicurezza deve essere** accertata prima che la macchina sia messa in funzione

VdR

- Già all'atto dell'acquisto il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza provvedendo, se necessario, ad applicare i dispositivi di sicurezza mancanti o a integrare quelli già esistenti e che presentano in maniera evidente insufficienti

Vizi palesi




CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV

Sentenza del 16 maggio 2002, n. 19020

E' fatto obbligo al Datore di lavoro che acquista una macchina di controllarne la conformità alle leggi antinfortunistiche, ancorché provenienti da qualificato fabbricante

VdR



CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV

Sentenza del 5 dicembre 2008, n. 45335


Il caso

Infortunio ad un lavoratore che ha introdotto un braccio in una zona pericolosa della macchina mentre un collega abbassava parte della stessa

Il datore di lavoro

- **Esonero di responsabilità in quanto il DPR 459/96 individua nel costruttore e non nell'utilizzatore il soggetto competente alla gestione del rischio**






CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV

Sentenza del 5 dicembre 2008, n. 45335

La Corte di Cassazione

- Eventuali concorrenti profili colposi addebitabili al fabbricante **non elidono il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo al lavoratore nel caso in cui introduce in azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina che, per vizi di costruzione, possa essere fonte di danno per le persone**

VdR




CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV

Sentenza del 5 dicembre 2008, n. 45335

La Corte di Cassazione

- **E' ininfluente il fatto che il fabbricante abbia riconosciuto le conclusioni del MSE sul mancato rispetto dei RES**
- **infondato è l'assunto difensivo dell'esonero di responsabilità invocato sulla base del marchio CE, non potendo ad esso ricollegarsi una presunzione assoluta di conformità della macchina alle norme di sicurezza**

VdR



CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV


Sentenza del 23 febbraio 2010, n. 7294

Il caso

Infortunio ad un lavoratore che ha introdotto una mano in una tramoggia di carico sprovvista di protezione all'imbocco

Il datore di lavoro

- **Condotta anomala ed eccezionale del lavoratore rispetto ad un elemento di rischio del macchinario non individuabile dal datore di lavoro**
- **Dichiarazione CE di conformità alle disposizioni in materia di sicurezza rilasciata dal fabbricante**



CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV

Sentenza del 23 febbraio 2010, n. 7294


La Corte di Cassazione

➤ **Il grave infortunio si è verificato a causa della condotta dell'imputato (DdL) che avrebbe dovuto prendere tutte le iniziative possibili al fine di garantire agli addetti al macchinario di lavorare in condizioni di sicurezza**

VdR

➤ **Non vi è automatismo tra la presenza di una dichiarazione CE di conformità del macchinario e l'esenzione di responsabilità da parte del datore di lavoro allorquando, il "vizio" del macchinario, lungi dall'essere "occulto" ed invisibile, era addirittura evidenziato dal costo**

Vizi palesi



CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV


Sentenza del 18 gennaio 2011, n. 1226

Il caso

Infortunio ad un lavoratore che, per pulire la zona di avvolgimento del filo, introduceva una mano tra la bobina di avvolgimento ed il contro rullo rimanendo l'impigliato con il guanto e trascinato

Il datore di lavoro

- **Fatto affidamento alla Dichiarazione CE di conformità e di analisi del rischio da considerarsi escluso dalla presenza di protezioni fisse e mobili**
- **L'idoneità della griglia di protezione poteva essere rilevata solo da persona esperta (distanza della protezione dalla zona pericolosa inferiore a 85 cm) ed era riconducibile alla costruzione**



CASSAZIONE PENALE, SEZ. IV


Sentenza del 18 gennaio 2011, n. 1226

La Corte di Cassazione

➤ A nulla rilevava che il macchinario fosse munito di certificato di conformità, avuto riguardo agli obblighi del datore di lavoro, ivi compreso quello della verifica del macchinario utilizzato

VdR

➤ A nulla rilevando la marcatura CE che non esonera da responsabilità, in ragione dell'accertata non conformità della macchina ai requisiti di sicurezza




CORTE EUROPEA

Sentenza del 8 settembre 2005

Causa C-40/04

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Quali limitazioni pone il diritto comunitario all'applicazione di una disposizione nazionale che impone l'obbligo, a carico dell'importatore di una macchina munita della marcatura CE, di verificare la sicurezza di quest'ultima




CORTE EUROPEA

Sentenza del 8 settembre 2005

Causa C-40/04

Corte Europea

- Sarebbe in contrasto con la direttiva 98/37/CE assoggettare l'importatore di una macchina, della quale il fabbricante ha dichiarato la conformità alla direttiva, all'obbligo di verificare la conformità del prodotto in questione ai suddetti requisiti essenziali
- Inoltre, per adempiere a tale obbligo, essi sarebbero privi delle conoscenze tecniche e specifiche necessarie, di cui dispone il fabbricante in quanto costruttore



CORTE EUROPEA

Sentenza del 8 settembre 2005

Causa C-40/04

Corte Europea

Gli importatori devono verificare che la macchina :

- **Sia marcata CE**
- **Accompagnata dalla Dichiarazione CE di conformità nella lingua dell'utilizzatore**
- **Accompagnata dalle istruzioni nella lingua dell'utilizzatore**

Vizi palesi

ING. AVIO FERRARESE



**grazie per
l'attenzione**